Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni» [1]

(96/C 204/05)

Il Consiglio, in data 28 marzo 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore von Schwerin, in data 10 aprile 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 1996, nel corso della 335ª sessione plenaria, con 99 voti favorevoli, 2 contrari e 13 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Punto di partenza della politica europea in materia di ONP (Open Network provision — fornitura di una rete aperta) è l'articolo 7A del Trattato che istituisce la Comunità europea, in cui si sancisce la libera circolazione dei servizi.

1.2. Il Libro verde della Commissione sui servizi e le apparecchiature di telecomunicazione del 30 giugno 1987 ha introdotto il concetto di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP).

1.3. Tale concetto si è concretizzato nella Direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni [2].

1.4. La Direttiva ONP 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 sulle linee affittate [3] e la proposta di direttiva sulla telefonia vocale [4] stabiliscono le condizioni minime richieste per la fornitura di un pacchetto minimo di servizi a tutti gli utilizzatori dell'UE.

1.5. Le Raccomandazioni ONP 92/382/CEE del 5 giugno 1992 sulla fornitura armonizzata di un pacchetto minimo di servizi trasmissione dati a commutazione di pacchetto [5] e 92/383/CEE sulla fornitura di accesso armonizzato alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) e un pacchetto minimo di offerte (ISDN) [5] specificano le condizioni consigliate.

1.6. Un gruppo formato da industriali ad alto livello e costituitosi su iniziativa del Commissario Bangemann ha presentato al Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 il rapporto «L'Europa e la società dell'informazione globale», che definisce l'interconnessione di reti e l'interoperabilità dei servizi e delle applicazioni un obiettivo prioritario dell'UE.

1.7. La Comunicazione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione» (doc. COM(94) 347 def.) sottolinea l'importanza della politica ONP nel nuovo contesto concorrenziale dell'UE.

2. La proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 90/387/CEE allo scopo di adeguarla al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

2.1. *Osservazioni generali sull'adeguamento della Direttiva 90/387/CEE*

2.1.1. Il Comitato riconosce l'importanza delle disposizioni relative alla fornitura di una rete aperta e la necessità di modificare la Direttiva 90/387/CEE per tener conto del mutare del quadro concorrenziale. Il Comitato sottolinea che la fornitura di una rete aperta riveste un'importanza determinante per sviluppare le attività economiche in Europa, migliorare la competitività dell'industria europea, garantire e creare posti di lavoro e promuovere gli interessi dei consumatori, non solo negli agglomerati urbani, ma anche nelle aree rurali e scarsamente popolate.

2.1.2. Per la completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione il Consiglio ha fissato, ad eccezione dei periodi transitori previsti per alcuni Stati membri, la data del 1º gennaio 1998. La proposta della Commissione mira pertanto ad aggiornare la Direttiva quadro 90/387/CEE vigente in materia di ONP.

2.1.3. La direttiva proposta esige espressamente che sia garantita l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. A tal fine si prevede che gli Stati membri che posseggono una certa quota o un notevole livello di controllo delle imprese di telecomunicazione debbano assicurare un'effettiva separazione strutturale fra funzioni di regolamentazione e funzioni connesse alla proprietà o al controllo.

---

(1) GU n. C 62 del 1. 3. 1996, pag. 3.
(2) GU n. L 192 del 24. 7. 1990.
(3) GU n. L 165 del 19. 6. 1992.
(4) GU n. C 122 del 18. 5. 1995.
(5) GU n. L 200 del 18. 7. 1992.

2.2. *Osservazioni particolari*

2.2.1. Articolo 1, paragrafo 1

2.2.1.1. Il Comitato accoglie favorevolmente l'estensione degli obiettivi della direttiva quadro. Ritiene tuttavia che il secondo trattino andrebbe formulato come segue:

«— la disponibilità di un pacchetto di servizi di buona qualità a prezzi realistici».

2.2.1.2. I prezzi e la tariffazione del servizio universale svolgono un ruolo preminente nella creazione della società dell'informazione. La direttiva quadro deve pertanto tener conto del carattere sociale delle telecomunicazioni.

2.2.2. Articolo 2, paragrafo 2

2.2.2.1. Il Comitato sollecita la Commissione a rivedere e a riformulare le definizioni di «servizio pubblico» e «servizio universale» contenute nell'articolo 2.

2.2.2.2. È necessario definire il termine «pubblico» per delimitarlo rispetto ai gruppi chiusi di utenti (Closed User Groups) e alle reti private di società (Corporate Networks). Nella Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e attuazione della direttiva sui servizi di telecomunicazioni [1], la Commissione ha fornito la seguente definizione del concetto di servizio «al pubblico»: «un servizio al pubblico è un servizio messo a disposizione di tutto il pubblico sulla stessa base». Il Comitato condivide tale definizione.

2.2.2.3. Il Comitato ritiene che il servizio universale rappresenti un fattore cruciale per la futura società dell'informazione. La configurazione del servizio universale inciderà sulle nostre condizioni di vita e di lavoro, sulla natura e il volume dell'occupazione, sulla capacità innovativa delle aziende europee e quindi sulla posizione economica dell'Europa.

2.2.2.4. Gli utilizzatori si aspettano non uno standard di scarsa qualità, ma un servizio universale completo, che si evolva in funzione dei loro bisogni e rispetti lo sviluppo della società europea. Insieme alla definizione odierna di servizi universali attuali è necessario sviluppare dinamicamente l'offerta di servizi universali nel quadro di un dialogo sociale e completare di conseguenza la definizione di «servizio universale».

2.2.3. Articolo 5 bis, paragrafo 6

2.2.3.1. Il Comitato accoglie con favore il principio della separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle operative. Conformemente al principio di sussidiarietà, le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo fondamentale nell'attuare la politica europea di liberalizzazione. La Commissione deve pertanto agire sugli Stati membri, affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate delle risorse finanziarie, materiali e umane necessarie allo svolgimento di tali compiti.

3. La proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/44/CEE allo scopo di adeguarla al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

3.1. *Osservazioni generali*

3.1.1. Anche la suddetta proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio prevede di modificare talune regolamentazioni ONP esistenti, per adeguarle al contesto che verrà liberalizzato a partire dal 1998. Il Comitato sottoscrive tale politica, considerando in particolar modo la Risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sull'attuazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni [2].

3.1.2. La direttiva modificata sulle linee affittate prevede che tutti gli utilizzatori possano accedere ad un pacchetto minimo di linee affittate grazie ad almeno un organismo. La proposta della Commissione prevede che gli obblighi derivanti dalla direttiva vengano imposti solo ad organismi con rilevante potere di mercato.

3.1.3. Vengono inoltre modificati i principi di tariffazione. Il principio dell'orientamento ai costi viene allentato nel caso di concorrenza nella fornitura di linee affittate.

3.2. *Osservazioni particolari*

3.2.1. Il «considerando» n. 10

3.2.1.1. Secondo quanto affermato nei considerando, si presuppone che un organismo che detiene una quota di mercato pari al 25 % di un particolare mercato di linee affittate nell'area geografica dello Stato membro in cui è autorizzato ad operare sia detentore di un potere di mercato significativo. Ne deriverebbe che, per un periodo di tempo indeterminato, le imprese che operavano in passato in situazione di monopolio rientrano in tale definizione. Secondo il Comitato, tale impostazione è in contrasto con l'approccio orientato alla concorrenza della Commissione. Una siffatta ipotesi non costituisce un presupposto idoneo per operare distinzioni.

3.2.2. Articolo 1, paragrafo 2

3.2.2.1. Il Comitato è dell'avviso che la Commissione abbia il compito di creare ed estendere il contesto

[1] «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e attuazione della Direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni» (GU n. C 275 del 20. 10. 1995, pag. 2).

[2] GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.

regolamentare per una trasmissione di informazioni capillare, economica ed efficiente, la cui premessa è costituita da condizioni favorevoli ad una concorrenza leale. La Commissione ha giustamente sottolineato nella II parte del Libro verde (doc. COM(94) 682 def.) che il libero accesso alle installazioni dei fornitori di infrastrutture pubbliche di telecomunicazione è di fondamentale importanza per la creazione di un contesto efficace e concorrenziale per le infrastrutture e i servizi di telecomunicazione nella società dell'informazione.

3.2.2.2. Secondo il Comitato però, una concorrenza leale può svilupparsi solo se tutti i fornitori di infrastrutture di telecomunicazioni, nel rispettivo campo di attività e in misura proporzionale, godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri. Secondo il principio della parità di trattamento, anche gli organismi «senza potere di mercato significativo» rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Solo in tal modo si può attuare l'approccio della Commissione orientato alla concorrenza.

3.2.2.3. Gli Stati membri nei quali è già stata realizzata una parziale o totale liberalizzazione non hanno bisogno di revocare le misure vigenti se queste sono armonizzabili con le disposizioni normative dell'UE.

Bruxelles, 25 aprile 1996.

3.2.3. Articolo 10, paragrafo 10

3.2.3.1. Il Comitato ritiene che nel quadro del principio generale dell'orientamento ai costi sia necessaria una certa flessibilità. La Commissione può ad esempio valutare se non sia possibile applicare regimi di sconto o tariffe sociali a gruppi specifici per determinati scopi o per motivi di interesse pubblico o sociale.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato riconosce la necessità di modificare le Direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE e condivide essenzialmente le proposte della Commissione. Esso auspica tuttavia che la Commissione tenga conto delle proposte e delle osservazioni formulate nel presente parere.

4.2. Il Comitato ritiene che, per garantire la concorrenza e la piena applicazione della regolamentazione in materia, sia necessario rendere vincolanti le normative ONP per tutti i fornitori nell'interesse della parità di opportunità e di un'effettiva concorrenza.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER